



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Termoli

ORDINANZA N° 20/2004

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTO:** l'art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n.30;
- VISTA:** La Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n.662;
- VISTA:** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";
- VISTO:** il D.P.R. n. 691 del 23/08/1982, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio degli oli usati;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 27/01/1992, n. 95, relativo alla raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati, attraverso la cessione al predetto Consorzio;
- VISTO:** il Decreto Legge del 09/09/1988, n. 397, modificato con Legge 09/11/1988, n. 475, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e ne è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 1/156/CEE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni;
- VISTO:** l'art. 21, comma 8, del Decreto Legislativo n. 22/97, che, affidando ai Comuni la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e quelli assimilati, fa salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 28/01/1994, n. 84, e relativi decreti attuativi per quanto riguarda i servizi di interesse generale prestati nei porti;
- VISTA:** la Legge 28/01/1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

- VISTO:** il D.M. 14/11/1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.) nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 24/06/2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA:** la Circolare n. GAB/2004/2181/B01 in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto "Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Chiaramenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27.02.2004, n. 47";
- VISTO:** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001 recante "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 80/47191/Coord. in data 30/07/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTI:** i propri fogli n. 3230 in data 08.04.2004, n. 2439 in data 22.04.2004 e n. 2583 in data 28.04.2004 con i quali è stata convocata apposita riunione tesa all'emanazione di disposizioni per l'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nelle more dell'adozione del piano di raccolta e della realizzazione degli impianti di raccolta di cui al D.Lgs. 182/2003;
- VISTI:** gli esiti della succitata riunione tenutasi in data 29.04.2004 presso la Sede della Capitaneria di Porto di Termoli;
- RITENUTO NECESSARIO** novellare le disposizioni relative all'organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi scalanti la rada ed il porto di Termoli, dai pescherecci e dalle unità da diporto stanziali ed in transito, alla luce delle ultime disposizioni normative in materia;
- VISTI:** gli artt.17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione(parte marittima);
- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 02/96 in data 15.01.1996 e n. 55/96 in data 18.09.1996;

RENDE NOTO

Nel porto di Termoli:

- il servizio di raccolta e successivo smaltimento e/o recupero dei **rifiuti prodotti a bordo delle navi** ormeggiate in porto è espletato esclusivamente da Ditte specializzate, in possesso delle

autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto, con oneri a carico del produttore del rifiuto;

- la raccolta ed il successivo smaltimento e/o recupero dei rifiuti **prodotti all'interno delle aree demaniali marittime in concessione** è consentito esclusivamente mediante conferimento a Ditte specializzate, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto, con oneri a carico del produttore del rifiuto ovvero mediante conferimento al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Termoli nel rispetto della vigente normativa in materia;
- il servizio di **pulizia degli spazi portuali destinati al pubblico uso**, comprese le banchine di ormeggio delle navi, le spiagge circostanti lo specchio acqueo portuale e lo stesso specchio acqueo portuale, è espletato dalla Regione Molise;
- i contenitori presenti lungo tutte le banchine e nell'area operativa portuale la cui gestione è affidata a Ditta convenzionata con la Regione sono destinati alla **sola raccolta di rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree portuali**.

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI TERMOLI**".

ARTICOLO 2

Il presente Regolamento entra in vigore alle ore 08:00 del 15.07.2004 ed in pari data abroga le proprie Ordinanze n° 02/96 in data 15.01.1996 e n° 55/96 in data 18.09.1996 in preambolo citate, nonché tacitamente, eventuali altre disposizioni emanate da questa Capitaneria di Porto in precedenza che risultino incompatibili e/o in contrasto con le disposizioni dell'annesso Regolamento.

ARTICOLO 3

I contravventori alle norme stabilite nell'annesso "Regolamento", qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 182/2003 e successive modificazioni e le altre norme sanzionatorie in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e le altre Autorità con specifica competenza di controllo in materia ambientale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.-

Termoli, li 30.06.2004

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro SCOTTO DI COVELLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI TERMOLI

ART. 1 Generalità

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di cui al D.Lgs 24/06/2003, n.182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, nell'ambito della rada e del porto di Termoli.

Nelle more dell'effettuazione delle procedure della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti nel porto di Termoli, il conferimento degli stessi dovrà comunque essere garantito a mezzo di Ditte abilitate e iscritte nell'Albo nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti (preventivamente reperite dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o dagli altri soggetti interessati), che abbiano presentato istanza a questa Capitaneria di Porto, ai sensi del vigente Regolamento del Porto di Termoli, edizione maggio 2002, approvato con Ordinanza n. 06/02 in data 09.05.2002, attestante l'intenzione di inizio/proseguo di attività in ambito portuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24/06/2003 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 7) e 8);
2. **nave in servizio di linea:** navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp 000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto).
3. **Marpol 73/78:** Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n.662;
4. **rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazioni degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
5. **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio(slop) e le acque di zavorra, qualora venute a

- contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
6. **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
 7. **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce di altre risorse marine viventi;
 8. **imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;
 9. **ditta autorizzata:** è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
 10. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 11. **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs. 22/97;
 12. **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C al D. Lgs. 22/97;
 13. **rifiuti speciali:** rifiuti di cui all'articolo 7 comma 3 del D. Lgs. 22/97;
 14. **rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici di cui all'allegato D al D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G,H ed I allo stesso Decreto;
 15. **rifiuti sanitari:** i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;
 16. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste all'art. 6, comma 1), lettera m), del D.Lgs. 22/97;
 17. **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 18. **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

ART. 3 **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento **si applica**:

1. a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Termoli ovvero stazionanti nella relativa rada;
2. a tutti i pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito nel porto di Termoli;
3. a tutte le unità stanziali o in transito negli approdi/porti turistici del Circondario Marittimo di Termoli.

ART.4 **Esclusioni**

Il presente regolamento **non si applica**:

1. alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
2. alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

E' esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:

- materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

Dall'applicazione delle norme del presente Regolamento sono escluse le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicate nel porto di Termoli. In tali casi i responsabili dei citati cantieri e/o officine provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa applicabile al proprio ciclo di produzione fermo restando l'**assoluto divieto di accumulare rifiuti nelle aree assentite in concessione alle suddette imprese** salvo che all'interno di appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata e conformi alle normative tecniche in vigore.

ART. 5 **Divieti**

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97, nell'aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli è **fatto assoluto divieto di:**

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.);
- d) manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali di Termoli per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- e) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

ART. 6 **Notifica**

Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Termoli dovrà trasmettere alla Capitaneria di Porto di Termoli, le informazioni richieste dall'Allegato I alla presente Ordinanza, con le seguenti modalità:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Termoli;
- non appena la destinazione del porto di Termoli è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 182/2003 in preambolo citato, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1, in forma cumulativa alla Capitaneria di Porto di Termoli ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

ART. 7

Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionano nella rada di Termoli, di conferire i rifiuti prodotti alle Ditte autorizzate di cui al precedente articolo 1, comma 2. Sono escluse del predetto obbligo le navi operanti in servizio di linea con scali frequenti e regolari alle quali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma e conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente in data 09 Marzo 2004 in preambolo citata, la nave potrà conferire i rifiuti prodotti anche nei porti di successivo scalo previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto come da fac-simile riportato in allegato (*Allegato "2"*). Detta autorizzazione verrà rilasciata a seguito di notifica del comando di bordo tenuto conto di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del Porto, in cui venga espressamente specificato che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.

Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, la Capitaneria di Porto di Termoli potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

ART. 8

Modalità per il conferimento dei rifiuti di bordo

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, i Comandanti delle navi facenti base ovvero in transito in questo porto, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, dovranno provvedere al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo **esclusivamente** attraverso il **conferimento diretto a una delle Ditte** di cui al precedente art. 1, comma 2, **specializzate** nella raccolta e smaltimento della specifica tipologia di rifiuto che si intende smaltire ed in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

Le navi di bandiera extra-U.E., oltre alle precedenti modalità, devono ottemperare anche alle procedure previste dalle normative doganali e sanitarie in vigore.

Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dal RINA e che le operazioni di trattamento non costituiscano potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta autorizzata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.

Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dalla Ditta autorizzata del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (veicolo e/o imbarcazione), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi durante il trasporto al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento.

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul veicolo/mezzo nautico, di massima in ore diurne e con condizioni meteorologiche favorevoli.

La Ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare alla nave copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 15 del D.Lgs 22/97.

ART. 9

Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati i pescherecci e le unità da diporto. I comandanti ed i conduttori delle predette unità dovranno comunque accertarsi che si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico almeno nell'imminenza del conferimento a terra degli stessi opportunamente confezionati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 10.

ART. 10

Confezionamento dei rifiuti

I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della Ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati pericolosi secondo la vigente normativa, dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

ART. 11

Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività terrestri in ambito portuale rientrano, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, tra i rifiuti speciali.

I soggetti di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo Ditta autorizzata.

Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale, di cui si allega stralcio planimetrico (Allegato "3"), dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree.

I rifiuti prodotti nelle aree su indicate (rifiuti speciali) dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 22/1997 a Ditte autorizzate, che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Termoli, nel rispetto della vigente normativa in materia di assimilazione al rifiuto urbano.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.

La Ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 15 del D.Lgs 22/97.

Ai fini degli obblighi sanciti dal D.Lgs 22/97, le imprese portuali ed i concessionari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART.12

Registrazione delle operazioni di conferimento

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 TSL o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del registro rifiuti (Garbage record book) e di un relativo piano di smaltimento (Garbage management plan) in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/09/1995.

Il Comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla Marpol 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

ART. 13

Obblighi della Ditta autorizzata

Le Ditte autorizzate dovranno:

1. Comunicare mensilmente alla Capitaneria di Porto di Termoli, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto mediante compilazione del modello in allegato (*Allegato "4"*). La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
2. Inoltare mensilmente alla Capitaneria di Porto di Termoli copia del formulario emesso a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 22/97 onde consentire un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti smaltiti e/o recuperati e nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 182/2003;
3. Detenere e compilare il registro previsto dall'art.12 del D.Lgs 22/97;
4. Essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del D.Lgs. 22/97, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Termoli;
5. Effettuare il servizio con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

ART. 14

Pulizia delle parti comuni

Il servizio di pulizia delle aree portuali non in concessione è predisposto dalla Regione Molise.

Il servizio in questione consiste nello spazzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati e nel taglio delle erbe o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.

Ai fini dell'art.10 del D.Lgs 22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

Articolo 15

Conferimento degli oli esausti, delle batterie esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri presso le isole ecologiche (rinvio)

I Comandanti ed i conduttori delle unità da pesca e da diporto facenti base nel porto di Termoli, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi ed i relativi filtri al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle “aree ecologiche” site nell’ambito del porto.

Nelle more della realizzazione delle succitate “aree ecologiche”, fatte salve le apposite aree recintate gestite dalla “Marinucci Yachting Club” e dalla “Coop. Motopesca”, i Comandanti ed i conduttori delle unità saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente alle Ditte di cui al precedente art. 1, comma 2.

La realizzazione e le modalità di gestione delle “aree ecologiche” saranno stabilite con specifica Ordinanza di questa Capitaneria di Porto.

I Capibarca/Conduttori dei pescherecci e/o unità da diporto, all’atto del conferimento e/o travaso degli olii usati, dovranno adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.

ART. 16

Registro di carico e scarico

I capibarca dei pescherecci che approdano o stazionano nel porto di Termoli, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (registro di carico e scarico) sul quale annotare ogni operazione di presa in carico e conferimento/smaltimento degli olii usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall’attività espletata.

Sul registro di cui al precedente comma, con riferimento a ciascuna operazione, dovrà essere annotata la data di effettuazione della stessa, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della ditta fornitrice del materiale preso a carico. Il registro dovrà essere:

- composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del Capobarca dell’unità;
- convalidato dalla Capitaneria di Porto di Termoli;
- privo di abrasioni o cancellature.

Le annotazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate a cura del capobarca entro il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di carico o conferimento.

ART. 17

Registro di carico e scarico: obblighi per i consumatori e gli utilizzatori

La raccolta e lo smaltimento dei fusti/contenitori metallici/plastici contenenti gli olii lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci e delle unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Termoli nonché dei relativi filtri, dovrà essere garantita, nel rispetto della vigente normativa, dagli stessi fornitori (utilizzatori).

Ai fini del precedente comma e con riferimento alle sole unità da pesca, all’atto della consegna da parte dei fornitori, i succitati fusti/contenitori dovranno essere debitamente presi a carico sui registri di cui al precedente articolo da parte dei capibarca (consumatori) delle medesime unità.

La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà essere comprovata dalla “firma per ricevuta” apposta dal fornitore sul medesimo registro.

ART. 18
Approdi turistici

Le direzioni degli approdi turistici/porti turistici insistenti nel Circondario Marittimo di Termoli dovranno provvedere all'osservanza del predetto Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle proprie aree in concessione, a mezzo di idonea Ditta autorizzata.

Termoli, li 30.06.2004

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro SCOTTO DI COVELLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Allegato "4"

DITTA _____

Alla CAPITANERIA DI PORTO
86039 – TERMOLI

<u>SPECIE DI RIFIUTI</u>	<u>QUANTITATIVI PRODOTTI</u>	<u>MODALITA' SEGUITE PER LO SMALTIMENTO</u>
Olii esausti		
Acque di sentina		
Fanghi		
Rifiuti alimentari		
Rifiuti sanitari		
Plastica		
Batterie al piombo esaurite		
Filtri olio motore usati		
Residui associati al carico		
Altri tipi di rifiuti, da specificare (es. reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)		

Si allegano copie dei relativi formulari di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97.

Termoli, li _____

LA DITTA
